

Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica

Thomas Tassani

Università degli Studi di Urbino

Premessa

- La legge **finanziaria per il 2007** (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per tale scopo.
- La legge **finanziaria per il 2008** (legge 244/2007) ha prorogato gli incentivi fino a tutto il 2010 con talune estensioni
- I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del **55 per cento** delle spese sostenute dal contribuente entro un **limite massimo di detrazione** diverso a seconda della tipologia dell'intervento eseguito.

- Con il **decreto del 19 febbraio 2007** del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stati individuati in modo dettagliato i tipi di intervento per i quali si può fruire delle nuove agevolazioni tributarie e tutti gli adempimenti necessari per ottenerle.
- In particolare, per quanto attiene alla determinazione del risparmio energetico conseguito, alla certificazione energetica e al significato della terminologia, occorre far riferimento **al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192** integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, concernente “attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Premessa

- La detrazione, diversamente da quella del 36%, interessa i **fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria** (anche rurale), compresi quelli strumentali
- Gli edifici debbono essere “**esistenti**” (no durante la fase di costruzione dell’immobile, no edifici di nuova costruzione)
- Prova esistenza: **iscrizione in catasto, o richiesta di iscrizione, pagamento dell’Ici**
- Possibilità per i comuni (fin. 2008) di introdurre una **aliquota Ici ridotta** (inf. 4 per mille) per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile

Caratteristiche previste per gli edifici agevolati (segue)

CATEGORIE di FABBRICATI

I - IMMOBILI a DESTINAZIONE ORDINARIA		- segue -	
GRUPPO A - Unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili		Magazzini e locali di deposito.....	C/2
Abitazioni di tipo signorile	A/1	Laboratori per arti e mestieri	C/3
Abitazioni di tipo civile	A/2	Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4
Abitazioni di tipo economico	A/3	Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5
Abitazioni di tipo popolare	A/4	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	Tettoie chiuse o aperte	C/7
Abitazioni di tipo rurale	A/6	II - IMMOBILI a DESTINAZIONE SPECIALE	
Abitazioni in villini	A/7	Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industr. o commerc. e non suscettibili di una destinaz. estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni..... da D/1 a D/10	
Abitazioni in ville	A/8	III - IMMOBILI a DESTINAZIONE PARTICOLARE	
Castelli, palazzi di pregio artistico e storico	A/9	Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie, impianti di risalita in genere	E/1
Uffici e studi privati	A/10	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio	E/2
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche	E/3
GRUPPO B - Unità immobiliari per uso di alloggio collettivo		Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili	E/4
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caseme.....	B/1	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze	E/5
Case di cura ed ospedali ⁽¹⁾	B/2	Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio.....	E/6
Prigioni e riformatori	B/3	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto	E/7
Uffici pubblici	B/4	E/8
Scuole e laboratori scientifici	B/5	Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E.....	E/9
Bibliot., pinac., musei, gallerie, accad. ⁽²⁾	B/6		
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7		
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8		
GRUPPO C - Unità immobiliari a destinaz. ordinaria commerc. e varie			
Negozi e botteghe	C/1		
- continua -			
Note: (1) Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. (2) Che non hanno sede in edifici della categoria A/9.			

Elementi caratteristici

1. Già **dotati di impianti di riscaldamento**, per tutti gli interventi agevolabili, **tranne che** per pannelli solari
2. Se si realizza **un impianto termico centralizzato a servizio delle unità**, in caso di ristrutturazioni in cui è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare
3. Solo se **fedele ricostruzione**, in ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (altrimenti è *nuova costruzione*) (esclusione dei lavori di *ampliamento*)

Intento del legislatore

- La finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.
- **L'esclusione degli edifici di nuova costruzione**, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia

Intento del legislatore (segue)

Agevolazione comma 351

Va comunque evidenziato che il legislatore ha comunque inteso agevolare in parte anche gli edifici di nuova costruzione con la previsione contenuta nel comma **351 dell'articolo unico della finanziaria per il 2007**.

Si tratta di un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno di energia (vd. slides successiva), incluse le maggiori spese di progettazione.

Agevolazione comma 351

Peculiarità:

- nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, **di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi**;
- inizio lavori **entro il 31 dicembre 2007** e termine entro i tre anni successivi;
- **valore limite di fabbisogno di energia primaria** annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione ;

Detrazione

- Del 55% **dall'imposta lorda ai fini Ires o Irpef**
- Quella spettante fino al 31/12/2007 doveva essere fatta valere nella dichiarazione relativa e nei due importi successivi, per pari importo
- Quella spettante dal 1/1/2008 può essere ripartita per quote annuali uguali da **3 fino a 10 anni**, a scelta del contribuente

Detrazione

- Limiti di **100.000 60.000 e 30.000 €** sono limiti massimi di **detrazione** e non di spesa
- Sono **cumulabili** tra loro se relativi a diversi interventi, salvo che ricompresi in due fattispecie
- I limiti sono previsti “**per immobile**”, da suddividere tra i soggetti che partecipano alla spesa detentori o possessori dell'immobile
- Ammessa nel limite che **trova capienza nell'anno**, no rimborsabile

Esempio

- Interventi di **coibentazione delle pareti esterne**
- Possono essere sia riqualificazione energetica dell'edificio / sia interventi sulle strutture opache verticali
- Applicabile una sola agevolazione

Soggetti che possono usufruire dell'agevolazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, **anche se titolari di reddito d'impresa**, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

Soggetti che possono usufruire della detrazione

- Sono ammessi a fruire della detrazione anche i **familiari** (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), **conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento**, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori,
- ma limitatamente ai **lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico"**, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

- Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**.
- In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Variazione di titolarità del diritto sull'immobile oggetto dell'intervento

- In caso di **variazione della titolarità dell'immobile** durante il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare.
- Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso.
- Il beneficio rimane **invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.**
- In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.**

Tipo di interventi

1. Riqualificazione energetica di edifici esistenti
2. Interventi sull'involucro di edifici esistenti
3. Interventi di installazione di pannelli solari
4. Interventi per la climatizzazione invernale

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

- Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un **indice di prestazione energetica** per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell'allegato C del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 (valori elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato - residenziale o altri edifici -, della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta).
- **Non sono stabilite quali opere o quali impianti** occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende *qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.*

Riqualificazione energetica di edifici esistenti - peculiarità

L'indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti - peculiarità

L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale**, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante **la sostituzione di infissi**, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

In questo caso, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio", **si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.**

Riqualificazione energetica di edifici esistenti - peculiarità

- Resta fermo che **non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni** per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale.
- Potranno invece essere oggetto di **autonoma valutazione**, ai fini del calcolo della detrazione, **gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale**, quali l'installazione dei pannelli solari, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche **in aggiunta** a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti - peculiarità

Il limite della detrazione è **parametrato per l'intero edificio**

Ciò implica per gli edifici che non è possibile far riferimento alle singole unità abitative

Pertanto la spesa detraibile (il cui ammontare massimo è di 100.000 euro) va **ripartita tra i condomini in base ai millesimi.**

Interventi sull'involucro di edifici esistenti

- L'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull'involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti **strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati,** **che rispettano i requisiti di trasmittanza U , espressa in W/m^2K , evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riproducendo le colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007)**

Interventi su strutture opache e infissi

Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria.

La lacuna è stata colmata dalla legge finanziaria 2008, con efficacia dal 1/1/2007 che ha **corretto la tabella della trasmittanza per le strutture opache orizzontali**

Interventi su infissi

- Gli **infissi** devono ritenersi comprensivi anche delle **strutture accessorie** che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

- Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, **non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti**, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori **tali indici si riducano ulteriormente.**

Installazione di pannelli solari

- Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale l'agevolazione prevista dal comma 346 della legge finanziaria è rivolta all' **installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.
-

Asseverazione

- Che pannelli solari e bollitori garantiti per almeno 5 anni
- Che accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti per almeno 2 anni
- Che i pannelli solari hanno la certificazione di qualità UNI12975 rilasciata da laboratorio accreditato
- Che installazione dell'impianto eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti

Pannelli solari in autocostruzione

- Può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e *strisce assorbenti* (abrogato da DIM 26/10/2007) secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da laboratorio certificato e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del beneficiario

Installazione di pannelli solari (segue)

- La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta al soddisfacimento di **bisogni non solo domestici** ma anche industriali nonché di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari.
- Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che la elencazione **non assuma valore esaustivo** ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenersi non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale **all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale**.
- Tale interpretazione, che attribuisce alla elencazione indicata valore esemplificativo, risulta suffragata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Installazione di pannelli solari (segue)

- L'ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti.
- Tale precisazione impone l'adozione di un criterio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

- L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale, in relazione a tali interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli **impianti di climatizzazione esistenti** con altri dotati di **caldaie del tipo a condensazione** e relativa messa a punto.
- Finanziaria 2008 ha esteso l'agevolazione anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento *non* a condensazione, se effettuata entro il 2009, nonché per la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia**.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

- Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, del decreto ministeriale, è compresa nell'intervento previsto dal comma 347, purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la **trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati**, con contabilizzazione del calore,
- nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore,
- **mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.**

Spese che danno diritto alla detrazione

- Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'art. 3 del decreto.
- Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'agevolazione potrebbe apparire incerta.

Spese che danno diritto alla detrazione (segue)

- In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle **prestazioni professionali**, comprendovisi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.
- Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese **anche quelle sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Spese relative agli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio

- Interventi che comportino una riduzione della **trasmissione termica U** degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:
 - fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

Spese relative agli infissi

- Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
 - **miglioramento delle caratteristiche termiche** delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 - miglioramento delle caratteristiche termiche dei **componenti vetrati** esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Spese relative alla climatizzazione invernale e acqua calda

- Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
- Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Spese relative alla riqualificazione energetica dell'edificio

- In assenza di una elencazione da parte del decreto delle spese detraibili, che, peraltro, sarebbe stata scarsamente significativa, considerato che la definizione dell'intervento non indica quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti, le spese detraibili devono essere individuate sulla base di criteri analoghi a quelli dettati dall'art. 3 in relazione agli altri interventi agevolati.

Limiti per la detrazione

TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)	30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Spese detraibili

- Il limite massimo di detrazione deve intendersi **riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento** e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, **in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.**
-

Cumulabilità con altre agevolazioni

- La detrazione d'imposta del 55 per cento **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
- Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, **soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale**, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
- .

- Il beneficio fiscale è **però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale** (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.
- Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d'imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle **spese rimborsate** dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir

Condizioni per la detrazione

- **Asseverazione da parte di un tecnico abilitato** rispetto alla conformità dell'intervento alle condizioni di legge
- Acquisizione della **certificazione energetica dell'edificio**, qualora introdotta dalla regione o ente locale, oppure da un **attestato di qualificazione energetica** (salvo, *dal 1 / 1 / 2008 per installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici*)

l'asseverazione

- Consente di dimostrare che **l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti**. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può **avere carattere unitario** e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
- Questo documento, **se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione** con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori
- Può essere compresa **nell'ambito di quella resa dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate

Asseverazione per riqualificazione energetica

Deve specificare che l'indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale **risulta inferiore di almeno il 20 per cento** rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell'allegato C del decreto attuativo.

Asseverazione per interventi sull'involucro di edifici esistenti

1. il **valore della trasmittanza** originaria del componente su cui si interviene;
2. che, **successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali** ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D del decreto attuativo.

Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei requisiti indicati nell'allegato D del decreto attuativo.

Asseverazione per interventi di installazione di pannelli solari

Deve essere certificato il rispetto dei seguenti requisiti:

che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;

che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;

che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d'installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari **realizzati in autocostruzione**, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Asseverazione per interventi per la climatizzazione invernale

a) sono installati **generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile**, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate **valvole termostatiche a bassa inerzia termica** (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Asseverazione per interventi per la climatizzazione invernale (segue)

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare **maggiori od uguali a 100 kW**, l'asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Asseverazione per interventi per la climatizzazione invernale (segue)

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una **certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica** che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica

Tale certificazione contiene i **dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi**, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle Regioni.

In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto **l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione energetica"**. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato.

Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007), con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto attuativo.

Adempimenti

Certificazione necessaria

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati

redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo.

La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Adempimenti

Certificazione necessaria

- Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche **non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva**, in pratica non c'è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell'Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia.
- L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di **inizio lavori alla ASL**, salvo che quest'ultimo adempimento, sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
- Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria **l'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento**.

Adempimenti

Documenti da trasmettere

Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmesse all'Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto);
- la scheda informativa (allegato E del decreto), relativa agli interventi realizzati.

La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell'Enea: www.acs.enea.it.

I 60 giorni di tempo decorrono dal giorno del c.d. "collaudo" dei lavori. Il termine è inoltre da considerarsi ordinatorio (risoluzione 11 settembre 2007 n. 244/E)

Adempimenti Pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa.

In particolare è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale**
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da **altra idonea documentazione**.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Adempimenti

Pagamenti

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento **dell'effettivo pagamento della spesa** non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

PROSPETTO DI CONFRONTO FRA DETRAZIONE FISCALE 55% E 36%

usare la detrazione del	55%	36%
-------------------------	-----	-----

VERIFICHE PRELIMINARI

verificare se l'utente finale ha un'imposta "capiente"

imposta al netto di altre detrazioni $\geq 1/3$ del 55% della spesa

imposta al netto di altre detrazioni $\geq 1/10$ del 36% della spesa

verificare se l'utente finale è:

persona fisica (contribuente irpef)	SI	SI
-------------------------------------	----	----

diverso da persona (ad esempio un'impresa)	SI	NO
--	----	----

verificare se l'intervento è su un edificio adibito a:

abitazione	SI	SI
------------	----	----

diverso da abitazione (ad esempio un ufficio)	SI	NO
---	----	----

PROSPETTO DI CONFRONTO FRA DETRAZIONE FISCALE 55% E 36%

ADEMPIMENTI	55%	36%
Invio comunicazione Centro Operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori	NO	SI
Comunicazione ASL (ove necessaria) con allegata Dichiarazione responsabilità impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori	NO	SI
Pagamenti con bonifico (PF)	SI	SI
Indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera impiegata direttamente o indirettamente	SI	SI
Conservazione fatture/ricevute fiscali e ricevute bonifici	SI	SI
Asseverazione rispondenza dell'intervento da tecnico Abilitato	SI	NO
Certificazione energetica dell'edificio o "attestato di qualificazione energetica"	SI	NO
Invio ad ENEA documentazione	SI	NO
Invio dichiarazione esecuzione lavori se di importo Complessivo superiore a euro 51.645,69	NO	SI